

CAMERA DEI DEPUTATI N. 702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCCHI, ARACU, BANDOLI, BOATO, CALZOLAIO, LABATE,
LION, LUCIDI, RODEGHIERO, RUSSO SPENA, SINISCALCHI**

Divieto di detenzione e allevamento
degli animali cosiddetti da pelliccia

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allevamento degli animali cosiddetti da pelliccia è un fenomeno emerso in particolare nel corso degli anni novanta come risposta meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali selvatici per lo sfruttamento a fini commerciali delle pellicce animali.

Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel nord Europa ed in netta recessione, come testimoniato da un rapporto commissionato dall'Unione europea. In Italia gli allevamenti di questo genere non sono più di cento, mentre non quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a gestione familiare.

Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro *habitat* naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre specie abituate a territori enormi, sono

reclusi in piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali vengono uccisi senza alcuna regolamentazione, poiché non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre 1985, n. 623, che ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i metodi più usati c'è la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi, l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il colpo in testa con una mazza metallica. La stessa legge n. 623 del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli animali, disposizione mai

rispettata e che, in caso di violazioni, non prevede sanzioni.

L'allevamento di animali da pelliccia è quindi un esercizio gratuito di crudeltà a cui un Paese civile deve porre la parola fine.

Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul

territorio nazionale; all'articolo 2, la definizione di animale da pelliccia; agli articoli 3 e 4 le sanzioni; all'articolo 5, la possibilità di costituirsi parte civile, nei procedimenti per la repressione dei reati previsti, per le associazioni e gli enti aventi finalità di tutela degli animali nel proprio statuto.

Nel capo II, agli articoli 6 e 7, sono contenute le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

REPRESSIONE
DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

ART. 1.

(Attività illecite).

1. Sono vietati la detenzione e l'allevamento di animali cosiddetti da pelliccia sul territorio nazionale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per « pelliccia » si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza bovina, equina e suina.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

3. Se i fatti sono commessi da pubblici esercenti la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

ART. 4.

(Reato associativo).

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere le

attività previste dall'articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

3. Coloro che sono a capo dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

ART. 5.

(Costituzione di parte civile).

1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subiti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

CAPO II.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 6.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 2 e 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. A decorrere da tale data nessun animale da pelliccia deve essere più detenuto in strutture di allevamento o a fini commerciali.

Lire 500 = € 0,26

